

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE



**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA GESTIONE,
VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL
DEMANIO LACUALE**

- Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 13.07.2001 e modificato con delibera di C.C. n. 54 del 05.10.2001.
- Parzialmente annullato dall'Organo Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 25.07.2001, atti n. 137 e variazioni approvate nella seduta del 17.10.2001, atti n. 74.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione, valorizzazione e promozione del Demanio Lacuale nel Comune di Luino (VA), facenti parte degli adempimenti previsti per l'esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale, in attuazione della Legge Regionale n. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'accordo di programma conseguente sottoscritto il 29 ottobre 1999 e delle disposizioni contenute nelle direttive regionali emanate in materia, con D.G.R. n. 47.317 in data 22 dicembre 1999.
2. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia.

ART. 2 – Bando

1. Il Comune assegna i posti ormeggio previa pubblicazione di apposito bando da emanarsi entro il 30 settembre, che è predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.
2. Nel bando è stabilita la durata di assegnazione, non superiore a tre anni, rinnovabili previa presentazione di apposita istanza prima della scadenza.
3. Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio è pubblicato all'Albo pretorio di tutti i Comuni della gestione Associata, almeno nei trenta giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.
4. Il bando può essere annuale, biennale o triennale e può essere emesso in qualsiasi momento in presenza di posti disponibili e per la loro assegnazione, e contiene:
 - il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l'indicazione dei porti;
 - le procedure di assegnazione di posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve dei posti;
 - le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - la data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, che non può essere superiore a 90 giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile previsto dal bando per la presentazione delle domande;
 - gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
 - le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
 - le norme generali regolanti i divieti ed i casi specifici.
5. Il bando deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi.

ART. 3 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione dell'ormeggio è presentata in bollo, entro i termini previsti dal relativo bando, dal proprietario dell'unità di navigazione direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Luino, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con timbro postale di partenza compreso nel periodo stabilito dal bando stesso.
2. Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda.
3. La domanda può essere presentata anche dai non possessori di barca. In tal caso nella domanda deve essere indicato il modello dell'unità di navigazione da acquistare. Il versamento del canone, comunque, deve essere eseguito nel termine previsto dall'art. 11, comma 3-quinquies, della L.R. 29/07/1998 n. 22.
4. Ciascun utente privato può presentare solo ed esclusivamente un'unica domanda per l'assegnazione di spazio acqueo di attracco ed ormeggio nel Comune di Luino (VA).
5. La richiesta di assegnazione dello spazio di ormeggio non impegna il Comune di Luino al rilascio dello stesso.
6. La domanda, compilata su appositi modelli prestampati rilasciati dal Comune, deve contenere le indicazioni anagrafiche e deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata da due foto dell'imbarcazione.
7. La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della Concessione per l'occupazione di spazio acqueo da destinarsi all'ormeggio della propria unità di navigazione indicando il periodo di riferimento.
8. La domanda deve contenere:
 - ⊖ i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, n. fax o indirizzo di posta elettronica);
 - ⊖ i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e cap);
 - ⊖ i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico – da indicare il domicilio in Italia), i dati relativi alle società, enti pubblici ed associazioni (denominazione e tipo di ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, n. fax o indirizzo di posta elettronica);
 - ⊖ il porto di preferenza nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio.
9. Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:
 - ⊖ la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro);
 - ⊖ la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto espressi in cm., il pescaggio ed il peso);
 - ⊖ l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima – esercizio CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofioribordo).
10. Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- υ di essere proprietario (o che intende acquistare) dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
 - υ di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
 - υ di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui alla Legge Regionale 12/11/82 n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
 - υ di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
 - υ di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando ed all'invio agli uffici comunali entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.
11. Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata oltre alla documentazione fotografica di cui al 6° comma, anche la seguente documentazione:
- υ per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti;
 - υ per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolate e copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.
12. Per i diritti di precedenza deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:
- υ per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall'autorità comunale ai sensi del D.P.R. n. 616/77;
 - υ per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a mesi 3, copia dello statuto, iscrizioni ad albi o registri, ecc.
 - υ altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.
13. Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista di attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie.

ART. 4 – Riserva dei posti d'ormeggio

1. Il Comune di Luino può riservare una quota dei posti barca disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92.

ART. 5 – Delegato del porto

1. Il Delegato del porto è nominato dalla Giunta Comunale con il compito di riferire, relazionare e segnalare eventuali violazioni del presente regolamento da parte dei concessionari nonché sullo stato dei porti.

2. Dura in carica quanto l'Organismo che lo ha eletto.

ART. 6 – Procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio

1. Per assegnare i posti d'ormeggio si procederà dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:
 - unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
 - pescatori professionisti con residenza nel Comune di Luino o in un Comune della gestione Associata;
 - unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
 - unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio protette in concessione;
 - unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente ad un posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;
 - le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro.

ART. 7 – Modalità d'assegnazione

1. Dopo aver definito le precedenze, i posti di ormeggio disponibili saranno assegnati, per ogni porto, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) titolari di imbarcazioni residenti nel Comune di Luino;
 - b) titolari di imbarcazioni aventi diritto di proprietà o diritto di locazione ad uso abitativo o commerciale su immobili siti nel Comune di Luino;
 - c) titolari di imbarcazioni non in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b); ⁽¹⁾
 - d)⁽²⁾
 - e)⁽³⁾
2. Si procederà ad assegnazione mediante sorteggio delle domande pervenute al protocollo generale del Comune di Luino nei termini e con le modalità fissate dal bando, e nel rispetto dei criteri di priorità di cui al primo comma del presente articolo. ⁽⁴⁾

¹ La lett. c dell'art. 7 comma 1 è stata introdotta con Delibera di C.C. n. 54 del 05/10/01, approvata dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 17.10.2001, atti n. 74.

² La lett. d dell'art. 7 comma 1 è stata annullata con Delibera di C.C. n. 54 del 05/10/01, approvata dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 17.10.2001, atti n. 74.

³ La lett. e dell'art. 7 comma 1 è stata annullata con Delibera di C.C. n. 54 del 05/10/01, approvata dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 17.10.2001, atti n. 74.

⁴ Il 2° comma dell'art. 7 è stato riformulato con Delibera di C.C. n. 54 del 05/10/2001, approvata dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 17/10/2001, atti n. 74.

3. Per le domande pervenute fuori termine si applica quanto disposto dal precedente art. 3 comma 13 del presente regolamento.

ART. 8 – Graduatoria e pubblicità

1. La graduatoria deve indicare per ciascun assegnatario il numero del posto di ormeggio.
2. La graduatoria viene pubblicizzata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.
3. Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione il Funzionari Responsabile del servizio competente rilascia, con proprio provvedimento, la concessione di posto d'ormeggio.
4. La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.
5. Le domande spedite fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti d'ormeggio nei porti, dopo aver comunque esaurito la graduatoria.
6. Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.
7. Esaurita la graduatoria, qualora risultino posti in esubero, gli stessi possono essere assegnati ai richiedenti non assegnatari inclusi nelle graduatorie dei Comuni della gestione Associata. A tal fine le liste dei non assegnatari devono essere trasmesse a tutti i Comuni della gestione Associata.

ART. 9 – Adempimenti degli assegnatari

1. Agli assegnatari viene rilasciato un apposito contrassegno da applicare sulla prua dell'imbarcazione.
2. Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.
3. Gli assegnatari degli ormeggi provvedono al pagamento dei canoni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, trasmettendo al Comune l'attestato di pagamento entro 30 giorni.
4. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.
5. E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune ogni variazione delle informazioni riportate sulla domanda di concessione.

ART. 10 – Norme generali

1. Non è consentita la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, del posto d'ormeggio assegnato.
2. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall'Ufficio comunale competente.
3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
4. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto all'occupazione al posto di ormeggio.
5. L'alienazione, di cui sopra, comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno.
7. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
8. Le unità di navigazione abbandonate, sommerse o semisommerse o, in ogni modo, non autorizzate mediante concessione di ormeggio fisso rilasciata dall'autorità demaniale, occupanti spazi acquei o strutture dei porti demaniali e zone portuali, devono essere rimosse immediatamente a cura dei loro proprietari.
9. Qualora i proprietari stessi non ottemperino all'ordine di rimozione, le unità di navigazione ed i relitti verranno rimossi d'ufficio dall'Ufficio comunale competente con l'ausilio degli Agenti della Polizia Municipale, addebitando le spese sostenute ai proprietari delle unità di navigazione anzidette.
10. Alle unità non autorizzate all'ormeggio fisso è consentito l'attracco allo scivolo ed ai pontili galleggianti per manovre ed imbarco e sbarco.
11. Gli scivoli riservati ad alaggio e gli accessi ai pontili devono restare liberi da qualsiasi tipo di unità o attrezzo, in tutta la loro superficie.
12. Le infrastrutture in atto nei porti (scalette di accesso ai moli, corpi morti, anelli, bitte di ormeggio, ecc.) sono considerate pertinenze portuali e come tali proprietà della pubblica amministrazione.
13. Nessuno può procedere alla posa di attrezzature di ormeggio proprio, salvo preventiva autorizzazione dell'autorità demaniale.
14. Le attrezzature eventualmente posate diventano comunque di proprietà della pubblica amministrazione alla scadenza della concessione.

ART. 11 – Responsabilità

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino in porto.
2. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
3. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle strutture portuali ed alle altre unità.

ART. 12 – Spazi per ormeggio

1. Il Comune nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento predispone ed aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi per ogni porto o zona portuale.
2. Nel piano sono definite le aree dedicate ad ormeggi per ogni porto o zona portuale.
3. Nel piano sono definite le aree dedicate ad ormeggi continuativi e non continuativi e le aree dedicate a campi boa.
4. Il piano degli ormeggi è approvato dalla Giunta Comunale.
5. Le aree comprese in porti ed approdi pubblici possono essere date in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall'unità medesima.
6. Nei porti ed approdi pubblici un minimo del 3% degli spazi può essere riservato all'ormeggio "a ore". Il Comune stabilisce la tariffa per l'ormeggio ad ore, con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.
7. Nei porti ed approdi pubblici è comunque riservata una quota del 20% degli spazi acquei ai residenti per il loro uso diretto.
8. In tutti i porti ed approdi pubblici il Comune riserva un minimo dell'1% e sino al 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio per fronteggiare situazioni d'emergenza.
9. Ove necessario, in base a verifiche da effettuarsi da parte del Comune, sono riservati spazi nei porti pubblici e connessi senza esborso di onere alcuno per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.

ART. 13 – Controlli e Vigilanza

1. La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dal Comune purchè non in contrasto con la normativa regionale.

2. Il controllo e la vigilanza sono svolte dall'Ufficio comunale competente con l'ausilio degli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Luino.
3. In caso di violazione alle norme del presente regolamento, il trasgressore incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla legge nazionale, regionale e dal codice della navigazione.

ART. 14 – Responsabili

1. Il Sindaco con proprio atto affida le responsabilità dei procedimenti e delle istruttorie relative alle competenze di cui al presente regolamento.